



parota nella sala-assistenti è maturato, dopo la dichiarazione del 21 maggio (alla testimone era "parso", al momento delle sue telefonate, che non ci fosse "nessuno"), solo successivamente per effetto di "suggestione mnemonica", che può essere stata indotta dall'investigatore dott. Belfiore (e lo stesso ricorrente precisa che non si tratta di supposizione di doloso suggerimento del Belfiore, ma di prospettazione di violazione delle regole valutative della "prova dichiarativa debole acquisita dalla Lipari").

Per i profili di denunciata inattendibilità dei riferimenti testimoniali progressivi della Lipari la confutazione della sentenza impugnata resta invece ineccepibile ed incensurabile, come articolata anche in considerazione delle modalità psicologiche del recupero mnemonico, tormentato e reso difficile dal contrasto ambientale, che la Lipari, per la sua elevata sensibilità umana e professionale (addirittura esaltata dalla assolutezza del rispetto dell'onestà e della sincerità e della ricerca della verità personale dei fatti, "scovata" nel richiamo dei ricordi delle sensazioni e delle percezioni accantonate inizialmente), ha certamente avvertito, ma non ha subito nel percorso testimoniale, che re-



sta per ciò sorretto dalla piena attendibilità giustificata dalle puntuali ed incensurabili argomentazioni (già diffusamente riportate) della sentenza impugnata.

E, pertanto, anche il considerato motivo di ricorso risulta destituito di fondamento, seppure riferito, come precisato dal difensore nel corso della discussione dibattimentale, a violazione del metodo valutativo applicabile alla testimonianza della Lipari. Si è sostenuto, cioè, che è mancato il vaglio della correlativa attendibilità nel profilo proprio della "attenzione" che la testimone abbia prestato ai fatti nel momento specifico del loro verificarsi (ma così sono risultate semplicemente ipotizzate discrasie motivazionali, inesistenti in quanto il procedimento valutativo delle modalità di attendibile "progressione dei ricordi" include l'ovvio riferimento all'emergenza finale di tale "attenzione" per le percezioni finalmente precisate dalla Lipari).

D - E' risultata, inoltre, omessa la valutazione della "grave potenzialità inquinante" dei comportamenti degli inquirenti, di durissima pressione psicologica esercitata sulla Lipari all'atto delle prime dichiarazioni assunte nella notte tra il 21 ed



il 22 maggio (seppure riferita dalla stessa testimone, nella conversazione telefonica intercettata, ad esternazione di suggerimenti, ancorché pressanti), tanto più essendosi illogicamente ipotizzato il rilievo di conferma esterna di tali dichiarazioni in riferimento a quelle assunte dalla Alletto.

Anche per il motivo così prospettato risultano profili di infondatezza analoghi a quelli già evidenziati, sempre considerandosi che, da un lato, la sentenza impugnata incensurabilmente dimostra (anche con rilevanti approfondimenti delle modalità psicologiche del contributo testimoniale della Lipari e dei suoi sicuri "accenti di verità" progressivamente maturata, dei quali lo stesso ricorrente non contesta almeno l'autenticità) la intrinseca attendibilità della testimonianza (la conferma della convergenza con le dichiarazioni della Alletto è, peraltro, funzionale soltanto per la convalida di univocità dei risultati di differenti elementi di prova dichiarativa) e che, dall'altro, l'assunto difensivo non inficia la correttezza del procedimento valutativo, sostanzialmente adducendosi che gli "involontari inquinamenti" indotti dallo "zelo professionale" debbano essere considerati "ai fini della valutazione di una così delicata fonte di-



chiarativa" (e si tratta di disamina valutativa che la sentenza impugnata ha incensurabilmente concluso sulla base di esplicito, od implicito, procedimento argomentativo della irrilevanza inquinante dei comportamenti investigativi).

E - D'altra parte, gli ipotizzati riscontri esterni ai riferimenti della Lipari sulla presenza della Alletto in sala-assistenti denotano l'effettiva inconsistenza, essendo contraddittorie al riguardo le testimonianze "Iannetti" e "La Porta" e risultando irrilevante l'argomento logico del fallimento dell'alibi inizialmente "ricercato" dalla Alletto e dell'emergente "buco di 18 minuti" di assenza non giustificato da quest'ultima.

Ma si tratta ancora di censura infondata, che, nell'apparenza del vizio denunciato, non solo finisce per postulare la rivalutazione di merito delle richiamate risultanze processuali, ma soprattutto resta avulsa dalla considerazione dello sviluppo argomentativo della sentenza impugnata, che incensurabilmente e coerentemente (anche in via implicita) ha accreditato la valenza probatoria delle richiamate risultanze processuali a conferma della attendibilità della chiamata in reità operata dalla Alletto.



F - Proprio in relazione al procedimento valutativo delle chiamate in reità è rimasta integrata la rilevante violazione della disciplina di cui all'art. 627 - 3° co. - C.P.P. Al riguardo la difficile sintesi del relativo complesso motivo di ricorso lascia evidenziare i punti dell'assunto difensivo, nel senso che: - la sentenza di annullamento aveva richiesto la pregiudiziale soluzione del problema dei dubbi, "che si addensavano sulle chiamate in sé e per sé considerate, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad esse", e che dovevano essere sciolti "indipendentemente ed autonomamente", non utilizzandosi il supporto ricognitivo delle testimonianze della Lipari, della Villedella e della Olzai; - in tal modo si era richiesto il preventivo accertamento della attendibilità intrinseca delle chiamate "Alletto" e "Liparota" (in quanto indipendenti e non reciprocamente condizionate), il cui esito positivo avrebbe comportato il passaggio al procedimento individuativo dei riscontri "canalizzati" sull'oggetto specifico delle chiamate (relativo alla "compresenza" dello Scattone e del Ferraro nella sala-assistenti al momento del ferimento di Marta Russo ed al loro coinvolgimento nell'esplosione del colpo di pistola, che l'aveva provo-



cato); - si era richiesto, cioè, al giudice del disposto rinvio di valutare preliminarmente la coerenza intrinseca delle chiamate in correlazione alla affidabilità della fonte di provenienza e di procedere poi ad enucleare i richiesti connotati di idoneità rappresentativa diretta ed autonoma, di mancanza di condizionamenti e di inquinamento, di individuazione della credibilità e della attendibilità intrinseche dei chiamanti (secondo parametri attinenti a situazioni personali, a genesi e motivi della chiamata accusatoria, a profili di relative spontaneità, verosomiglianza, precisione, completezza, concordanza e reiterazione), alla stregua dei criteri enunciati in Cass. Sez. Un., 21 ottobre 1992, n. 1653, Marino ed altri ed in applicazione della disciplina di cui all'art. 192 - 3° co. - C.P.P.

Ma il motivo, di evidente natura "programmatica", risulta destituito di fondamento, posto che la sentenza impugnata è dichiaratamente e sostanzialmente omologata al procedimento valutativo ed al principio, dei quali si è prospettata in via generale la violazione, senza tener conto della irrilevanza, in questa sede di legittimità, di alternative conclusioni rispetto a quella puntualmente ed incensu-



rabilmente sostenuta a conferma della attribuibilità dell'omicidio colposo alla responsabilità penale dello Scattone.

G - Per quanto attiene alla natura delle chiamate operate dalla Alletto e dal Liparota rileva che la questione non è stata chiarita, per quanto invece necessario ai fini della individuazione degli elementi di riscontro che ne possano confermare la valenza probatoria: trattandosi di chiamate in reità, non includenti confessione di fatti propri dei chiamanti (ma anzi escludenti il coinvolgimento personale nei reati ipotizzati) era richiesta una verifica rigorosa ed approfondita sulla causale e sulla efficacia rappresentativa, praticamente omessa, secondo l'assunto del ricorrente, per i profili attinenti alla attendibilità intrinseca ed alla selezione dei riscontri.

Ma il motivo - sempre di prospettazione programmatica e dogmatica - risulta infondato, essendosi espressamente qualificata la posizione dei dichiaranti predetti quali "chiamanti in reità" ed essendosi rapportato il procedimento argomentativo delle emergenti dichiarazioni accusatorie, formalmente e sostanzialmente (per via esplicita ed implicita), proprio al rispetto dei canoni valutativi propri



dei soggetti così qualificati.

H - Sul versante della valutazione della attendibilità intrinseca della "fonte dichiarativa Alletto" si apprezzano, in particolare, specifiche carenze e contraddizioni argomentative in ordine al ritenuto presupposto della sua presenza nella sala-assistenti (ancora dimostrato sulla base delle dichiarazioni della Lipari), alla sostanziale assimilazione della posizione della dichiarante a quella del testimone oculare, alla utilizzazione di parametri "intimistici" della ribadita attendibilità soggettiva (gli "accenti di verità", che, desumibili dal riconoscimento della particolare condizione di essere "madre di famiglia", di aver avvertito una "paura tremenda", di aver percepito intorno a sé il peso di una possibile "valanga", denotano piuttosto la sostanziale amoralità soggettiva dell'esclusivo condizionamento utilitaristico dei comportamenti), alla mancanza della connotazione di spontaneità e di genuinità conferite all'interrogatorio liberatorio del 14 giugno.

Tali argomentazioni hanno, peraltro, trovato ampio riscontro di approfondimento nella trattazione nella discussione dibattimentale dei difensori dinanzi a questa Corte, sempre essendosi ribadita la viola-



zione dei canoni valutativi della prova testimoniale, l'utilizzazione al riguardo di incontrollabili "criteri intuitivi", l'elusione del principio enunciato ai sensi dell'art. 627/3 C.P.P. (di porre la Alletto al centro della indagine probatoria), la correlativa concreta conferma indotta dalla utilizzazione di riferimenti della Lipari a guisa di riscontri, la mancata considerazione delle iniziali dichiarazioni reticenti della chiamante (seppure discriminate, per giudicato irrevocabile, dallo stato di necessità ritenuto in relazione al conseguente reato di favoreggiamento personale), l'illogicità dell'iniziativa addebitata all'imputato (come assurdamente "ostentata" nel momento dell'ipotizzato ingresso della Alletto nella sala-assistenti).

Il motivo, così diffusamente articolato e precisato, resta sempre infondato, in quanto la sentenza impugnata rende ragione specifica (implicita ed esplicita) della operata confutazione delle questioni che vi sono comprese, in relazione alla quale il ricorrente propone risultati valutativi alternativi che, per quanto non manifestamente infondati e pretestuosi, non inficiano le diffuse, puntuali e coerenti conclusioni argomentative (così incensurabili



in questa sede di legittimità) della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della Alletto, che progressivamente ne precisa il contenuto accusatorio ed indica le ragioni dell'intima determinazione, che non possono essere contestate e non possono comportare l'opposta conclusione di inattendibilità, seppure i percepiti e concreti "accenti di verità" siano ricollegabili ad intenti "utilitaristici" della dichiarante (che rivelano sempre una peculiare "utilità" di tipo processuale di evitare il coinvolgimento personale in vicende "più grandi", insopportabili per una persona di normale qualità morali ed umane, che vuole continuare le sue attività nella comprensibile dimensione egoistica della tutela della tranquillità lavorativa e familiare). A questo contesto formativo della chiamata in reità la sentenza impugnata ricollega, in particolare, la incensurabile risposta positiva alla questione della attendibilità della Alletto, verificata anche attraverso i riscontri soggettivi degli apprezzati "accenti di verità" e convalidata da convergenti acquisizioni probatorie (in tal senso il riferimento alla testimonianza della Lipari non prende veste di inammissibile riscontro esterno confermativo). Né assume rilievo di sostegno delle ipotizzate vio-



lazioni la considerazione che la chiamata in reità della Alletto sia stata valutata secondo i canoni propri della prova testimoniale, essendo evidente che tale procedimento valutativo della chiamata (che, per i fatti esposti, assume la sostanza della prova testimoniale, addirittura "oculare" in relazione alle ultime ribadite dichiarazioni accusatorie della Alletto) è risultato legittimato dal rispetto del criterio prescritto dall'art. 192, 3° comma, C.P.P., di valutazione congiunta "agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" e che sono stati specificamente individuati e vagliati nella sentenza impugnata, per quanto già diffusamente riportato nella premessa espositiva.

In tale ambito valutativo proprio l'intervenuta irrevocabile pronunzia assolutoria della Alletto finisce per individuare un concreto corollario logico della confermata attendibilità di dichiarazioni così faticosamente maturate (ma veridiche) da comportare la contestazione del favoreggiamento personale per l'iniziale reticenza, neppure ritrovandosi valido argomento contrario nell'ipotizzato assurdo connotato di una iniziativa inconsulta, proseguita dallo Scattone nonostante l'ingresso della Alletto nella sala-assistenti (proprio le accreditate moda-

A vertical line drawn on the right side of the page, possibly indicating a margin or a section break.

A handwritten signature or initials, possibly reading 'A. P. 1', located at the bottom right of the page.



lità di una condotta inopinatamente avventata ed estremamente imprudente giustificano, sul piano dell'inesistenza logica, la ritenuta irrilevanza della argomentazione difensiva, che non ha tenuto conto della concreta incontrollabilità contingente della prosecuzione della condotta colposa).

I - La valutazione della attendibilità intrinseca del racconto rivela (in riferimento ai profili di verosimiglianza, precisione, completezza, costanza, saldezza, spontaneità e disinteresse delle accuse) specifica violazione di tali parametri, ricollegabili a corretta applicazione della disciplina di cui all'art. 192 C.P.P., non essendosi considerato che: - la Lipari ha negato di aver ricevuto la copia del fax, che la Alletto riferisce di averle portato;

- le dichiarazioni della chiamante (anche in ordine alla percepita contestuale "uscita di un misterioso personaggio" dalla sala assistenti) vengono rappresentate come "formulate in un unico contesto di immediatezza processuale" diversamente dalla realtà del loro progressivo "aggiustamento" in funzione utilitaristica, perfezionatosi con la "clamorosa svolta" del 14 giugno;

- e, d'altra parte, l'emergente rilevante "invero-



simiglianza in concreto" dei riferimenti forniti per la ricostruzione dei fatti si avvalora nel riscontro del tempo intercorso prima dell'ingresso della Lipari (circa due minuti e mezzo), durante il quale viene incredibilmente ipotizzato che lo Scatone sia rimasto fermo dinanzi alla finestra; - per il profilo del disinteresse della dichiarante emergono contrari riscontri, correlati all'evidente finalità perseguita dalla dichiarante di sottrarsi al pericolo di arresto e di contestazione di concorso in omicidio, oltre che di garantirsi la conservazione del posto di lavoro in relazione alle risultanze del procedimento penale sulla "falsa invalidità" riconosciuta.

Ma sono tutte argomentazioni difensive che, a quanto risulta sempre dalla diffusa premessa espositiva, sono state esaminate e disattese, espressamente o implicitamente, nella sentenza impugnata, che, vagliando tutti gli elementi decisivi disponibili, ha fornito risposte esaurienti ed incensurabili alle obiezioni formulate sul tema della convalidata attendibilità intrinseca del racconto della Alletto, del quale le contraddizioni motivazionali segnalate non inficiano la effettiva fondamentale rilevanza probatoria, sia in quanto attinenti a pro-



fili marginali del suo sviluppo rappresentativo, sia in quanto giustificate dalla ricostruzione operata con le modalità della formazione "progressiva", sia in quanto specificamente superate dalla rilevanza (intrinsecamente attendibile) del nucleo centrale del racconto stesso.

Ciò comporta la conclusione di infondatezza del motivo considerato.

L - Sul rilievo del riscontro individuato nelle fonti dichiarative "Lipari e Liparota" la premessa di inquadramento del relativo motivo di ricorso è che "la Alletto ebbe a modulare il suo racconto sui contenuti di quello della Lipari, mentre Liparota si adeguò al contenuto della ordinanza cautelare dal quale ebbe a mutuare una serie notevole di particolari". Il conseguente procedimento argomentativo della censura si sviluppa ad evidenziare che:

- il racconto del Liparota al riguardo è irrilevante (per quanto sprovvisto di requisiti di autonoma concludenza e di novità dei relativi riferimenti) , oltre che illogico (per quanto non sostenuto da spiegazione apprezzabile della prosecuzione del comportamento "esibizionistico" degli imputati, che pure avevano percepito la sua presenza) ed inattendibile e contrastante con le indicazioni fornite



dalla Alletto (il chiamante in reità prima esclude di aver visto la pistola e poi, adeguandosi alle risultanze dell'ordinanza cautelare, riferisce che lo Scattone era collocato in posizione oggettivamente incompatibile con la condotta ipotizzata e così descrive una scena diversa da quella ricostruita dalla Alletto, escludendo la presenza del "quarto uomo" da quest'ultima incrociato all'ingresso della sala assistenti e concludendo il suo racconto con riferimenti inconsistenti e generici di patite minacce di ritorsioni); - ne risulta che la chiamata del Liparota (che si limita ad "arricchire" le risultanze dell'ordinanza custodiale notificatagli e che, in tal modo, costituisce espressione di una inquinante "circolazione di notizie", che ricollega le dichiarazioni della Lipari, della Alletto e del Liparota stesso ad unico contesto di percezioni e di riferimenti deviati) resta effettivamente sprovvista dei requisiti dell'indipendenza e dell'autonomia, che possono renderla rilevante per gli effetti probatori previsti dall'art. 193 - 3° co. - C.P.P., al riguardo non soccorrendo il sostegno della "insoluta indagine soggettiva... di inutili ed indimostrabili psicologismi", sempre riconducibili alla copertura dimo-



tiva degli accreditati "accenti di sincerità e di verità" rivelati dalle modalità e dal contenuto della prova dichiarativa.

Ma, come è evidente, la complessa articolazione del motivo (del quale si è inteso rappresentare in sintesi la prospettazione) comporta sempre conclusione di relativa infondatezza, già in considerazione dello spostamento della visuale valutativa (sempre con approfondimenti analitici, che comportano la descritta scansione parcellizzata delle questioni sollevate), sostanzialmente evidenziandosi che i dichiaranti non hanno giustificato le segnalate discordanze (che non intaccano, peraltro, la consistenza dei momenti centrali ed essenziali dei rispettivi racconti e che denotano proprio la loro concreta indipendenza ed autonomia), così postulandosi a carico dei predetti soggetti processuali l'espletamento di una funzione (quasi un onere) di tipo valutativo, che compete invece al giudice. Il correlativo adempimento risulta appunto adeguatamente e coerentemente realizzato nella sentenza impugnata, che, a quanto risulta sempre dai diffusi richiami espositivi della vicenda processuale, ha specificamente considerato le questioni ora riproposte, in relazione alle quali ha ritrovato solu-

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line followed by a stylized, cursive signature.



zioni incensurabili di raccordo delle dichiarazioni della Alletto al riscontro costituito dalla convergente iniziale chiamata in reità operata dal Liparota.

Di tali ineccepibili soluzioni non è consentita la contestazione in questa sede di legittimità, attraverso la rilettura alternativa delle risultanze processuali, per quanto le allegazioni difensive possano anche attingere il livello di una apprezzabile ~~prop~~ ^{ipotesi} valutazione di ipotesi (ma non quello, effettivamente rilevante, della razionale confutazione del procedimento argomentativo della sostanziale convergenza rivelata dalle dichiarazioni del Liparota).

M - In ordine alla operata "rivalutazione della prova generica" (preclusa dalla sentenza di annullamento) emerge, comunque, che le risultanze considerate (per i profili della riconosciuta "mera compatibilità con l'ipotesi accusatoria) non comportano effetti ^{di} idonea convalida, ex art. 192 - 3° co. - C.P.P. della chiamata in reità della Alletto (che già rende riferimenti "inconciliabili" con le contrastanti acquisizioni testimoniali di indicazione della provenienza del rumore del colpo esplosivo in direzione della Russo), tanto più non essendosi ri-



levata la illogicità, già riconosciuta, della "prova generica".

Al riguardo l'infondatezza della questione è stata già precisata, in via di principio, sulla base della verifica interpretativa della portata dei principi rilevanti ai sensi dell'art. 627 - 3 ° co. - C.P.P., nel cui ambito non può rientrare (e non è stato concretamente espresso) il prefigurato divieto di valutazione di tale prova, posto che a questa Corte non è consentito di prescrivere la disapplicazione della previsione normativa del 2° comma del citato art. 627 ("il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata", compreso quello di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale "per l'assunzione delle prove rilevanti per la decisione") e che, in particolare, la sentenza di annullamento ha rilevato che la centralità probatoria della prova dichiarativa (verificata anche dal riconoscimento di inutilità di ulteriori incumbenti peritali di tipo balistico-esplosivistico, rinnovati precedentemente anche in sostanziale violazione della previsione di "assoluta necessità" desumibile dall'art. 523 - 6° co. - C.P.P.) impone che la correlativa valutazione sia effettuata nel rigoroso



rispetto delle regole e dei criteri enunciati nell'art. 192 C.P.P.

Questo essendo il sostanziale principio di diritto affermato, non era certamente precluso al giudice del disposto rinvio di esercitare i poteri innanzi richiamati, compreso quello della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per ulteriori accertamenti peritali, senza conseguentemente ricadere nella addotta situazione di illegittima "ribellione" alle prescrizioni della sentenza di annullamento.

Non rileva, conseguentemente, che tale giudice abbia dimostrato, in sostanza, di condividere le indicazioni di inutilità di ulteriori accertamenti peritali per la ipotizzabile irrilevanza dei risultati conseguenti; né rileva che invece abbia inteso procedere, in conformità dei suoi poteri, a specifica valutazione di dati oggettivamente incontestabili della prova generica e di convergenti acquisizioni testimoniali, secondo procedimento argomentativo puntuale e coerente, che resta così incensurabile nel merito ed immune da violazione di previsioni normative.

N - In ogni caso la perizia balistica " Compagnini", disposta nel precedente giudizio di appello e



valutata, per i profili indicati, dal giudice del rinvio, risulta inficiata da nullità, in quanto fondata, in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 228 - 2° co. - C.P.P., su calcoli elaborati da persona diversa (prof. Anile) dal perito nominato, seppure da quest'ultimo incaricata.

Ma la censura è destituita di fondamento, in quanto, come è oggettivamente evidente, le correlative attività (di mera effettuazione di calcoli matematici) non implicano "apprezamenti e valutazioni", questi ultimi soltanto essendo preclusi all'indagine dell'ausiliare del perito, neppure rilevando (se non in eventuali meri profili di responsabilità formale del perito) che al riguardo sia mancata l'autorizzazione del giudice che ha disposto gli accertamenti (Cass. Sez. VI, 23 luglio 1992, n. 2976, Valusise). La diversa prospettazione difensiva (di attività delegata implicante apprezzamenti e valutazioni) risulta, peraltro, correlata ad inammissibile rivalutazione di merito della natura degli incumbenti espletati dall'ausiliare.

O - Si è evidenziata inoltre la nullità della sentenza impugnata rilevante ai sensi dell'art. 606, 1° co. lett. d) ed ^{C.P.P.} ~~e~~, non essendosi proceduto alla ammissione della richiesta prova decisiva di



accertamento balistico sulla provenienza dei frammenti di fibra di vetro rilevati sul proiettile e rinvenuti "sui filtri di prelievo del bagno disabili" al piano terra dell'edificio, essendosi, per i primi, contraddittoriamente avvalorato il "possibile" collegamento al silenziatore dell'arma e, per i secondi, l'irrilevanza ("dato il tempo trascorso") del sollecitato ulteriore accertamento peritale, giustificato invece dalle documentate risultanze delle espletate indagini difensive, sostanzialmente ignorate e disattese alla stregua di un apodittico giudizio di inaffidabilità presunta.

Ma le questioni denotano sempre, a parte la inammissibile contestazione di merito della motivata (così ineccepibile ed incensurabile) valutazione negativa delle istanze difensive, la concreta infondatezza: la valutazione predetta risulta coerentemente raccordata *alla* condivisa indicazione generale, desumibile dalla sentenza di annullamento ed evidentemente valida in riferimento alle posizioni di tutte le parti processuali, di inutilità di ogni ulteriore incumbente peritale, del quale resta incensurabilmente descritta l'irrilevanza a ragione dei risultati di mera probabilità scientifica che ne possono derivare e che sono stati congruamente e



specificamente accreditati con adeguata e ragionata prospettazione.

P - In ordine agli indicati "ulteriori riscontri" (e, segnatamente, alla testimonianza della Villella e della Olzai), l'illegittimità della loro utilizzazione si consolida nel rilievo della natura della prima testimonianza ("incerta e de relato") e della inidoneità confermativa della seconda - non riscontrata - deposizione, sempre essendone evidenti le connotazioni di mere "autoreferenzialità e circolarità".

La risposta specifica della sentenza impugnata risulta puntuale e corretta, oltre che incensurabile nel merito, essendosi, in particolare, considerato che: - la testimonianza della Olzai, analiticamente esaminata nel suo momento genetico e nello sviluppo dichiarativo, non richiede la verifica di credibilità attraverso individuazione di riscontri esterni e risulta assolutamente attendibile per i riferimenti delle modalità dell'incontro con lo Scattone ed il Ferraro e della certezza del loro riconoscimento, puntualmente ribadito nel corso della trattazione dibattimentale; - della rilevanza probatoria della testimonianza "de relato" della Villella, utilizzata secondo corretta applicazione della mo-



dificata disciplina normativa, si sono valutati gli specifici profili di attendibilità (a guisa di riscontro) ed il concreto rilievo probatorio.

Conseguentemente anche il motivo esaminato risulta infondato.

Q - Indebitamente si è ipotizzato il fallimento dell'alibi fornito dallo Scattone, convalidato invece da molteplici risultanze documentali e testimoniali.

Al riguardo, invece, l'indagine valutativa della sentenza impugnata è risultata diffusa ad analitica; e, proprio all'esito della disamina delle predette risultanze processuali è pervenuta alla incensurabile conclusione che i passaggi temporali dell'alibi offerto (neppure sicuramente riferibili alla mattinata del 9 maggio 1997) lasciano comunque "scoperto" il significativo spazio temporale corrispondente al ferimento di Marta Russo.

In tal modo la censura (di generica prospettazione fattuale) resta destituita di fondamento.

E, per analoghi profili, risulta destituita di fondamento l'ulteriore questione sollevata di "omessa valutazione della assoluta mancanza della causale", che, secondo l'assunto difensivo, costituisce il momento unificante degli indizi di colpevolezza,



oltre che l'idoneo elemento di riscontro individualizzante della chiamata.

Ma, in tal modo, la censura tralascia di rapportarsi alla ritenuta sussistenza dell'omicidio colposo, che, per la natura dell'elemento psicologico correlativo, non postula individuazione di possibili causali e moventi (connaturali invece alle condotte consapevolmente volontarie), al più desumendosi, dallo sviluppo delle modalità fenomenologiche dei fatti materiali, l'enucleazione del "grado della colpa", che appunto è risultato incensurabilmente precisato nei termini della estrema gravità conseguente alla notevole avventatezza (inopinata per una persona esperta nell'uso di armi, quale è risultato essere lo Scattone) della condotta.

R - Le dichiarazioni e le ritrattazioni del Liparota non denotano la consistenza della accreditata rilevante chiamata in reità, in quanto sostanzialmente "inquinata" dall'adeguamento che il dichiarante (soggetto "psico-labile" e predisposto soggettivamente ad essere condizionato dalle pressioni investigative) ha dimostrato di esprimere in riferimento alle risultanze descrittive dei fatti come desumibili dall'ordinanza custodiale, così collocando entrambi gli imputati Scattone e Ferraro nel-



le vicinanze della finestra. Nell'ambito dello stesso motivo sono state pure dedotte situazioni di valutazione di documento "proveniente dall' imputato" (il "biglietto" scritto nella notte tra il 14 ed il 15 giugno) illegittimamente espletata in violazione della disciplina di cui agli artt. 234, 237, 357/1° co. lett. b), 513, 514 - 1° e 2° co., 609 e 625 - 4° co. - C.P.P., essendosene accreditata la valenza di riscontro alle dichiarazioni della Alletto ed essendosi peraltro proceduto alla disamina della prova dichiarativa riferibile al Liparotta in violazione delle regole prescritte dall'art. 192 - 3° co. - C.P.P. e con utilizzazione di irrilevanti parametri concreti della ritenuta attendibilità (quali: "i convulsi... contenuti delle conversazioni dei familiari" del dichiarante ed i "presunti 'accenti di verità contenuti nelle sue 'intermittenti' dichiarazioni accusatorie") in mancanza dei necessari riscontri "ampi e pregnanti", ma in presenza dei diversi comportamenti processuali di ritrattazione delle iniziali contraddittorie "dichiarazioni spontanee", di silenzio e di conclusiva conferma sostanziale della ritrattazione stessa.

Ma, per il profilo di addotta violazione della di-



sciplina normativa in materia di utilizzazione di documenti provenienti dall'imputato, l'articolata censura espone questione destituita di fondamento, non considerando che il "biglietto" acquisito dall'agente Senese: è stato predisposto e consegnato spontaneamente dallo stesso imputato; ha costituito soltanto lo spunto investigativo per il successivo interrogatorio; rappresenta il semplice riscontro della determinazione "collaborativa" del Liparota, evidenziando il momento essenziale, anche dal punto di vista temporale, del suo consolidamento all'esito delle sollecitazioni degli inquirenti, certamente consentite e normali per quanto evidentemente pressanti nel peculiare contesto dello sviluppo delle indagini. Il "biglietto", cioè, individua tale momento di nuova disponibilità dichiarativa dei fatti, addirittura anticipandone per linee essenziali il racconto; ma non integra di per sé la rilevante chiamata in reità, che seguirà percorsi processuali differenziati e resterà attendibile, pur nei passaggi delle ritrattazioni e dei silenzi dibattimentali, secondo la puntuale disamina della sua connotazione e dei riscontri incensurabilmente valutati e già diffusamente riportati, ai quali è sufficiente richiamarsi per la loro concludente



consistenza confutativa delle questioni che sono state riproposte col motivo in esame e che risultano destituite di fondamento per tutti i profili adottati.

S - Al riguardo, per le dichiarazioni della Villella (utilizzate a conferma della attendibilità della chiamata del Liparota, siccome confermate dai riscontri delle dichiarazioni della Alletto e della Lipari e delle risultanze delle intercettazioni telefoniche), se ne deduce la nullità per violazione degli artt. 199 C.P.P. e 1 del D.L. n. 2/2000, trattandosi di testimonianza "de relato", accreditata a convalida della chiamata predetta (di per sé inattendibile e contraddittoria) in mancanza di effettivo rilievo "individualizzante" dei riscontri predetti.

Ma la questione processuale ha trovato la puntuale e corretta soluzione negativa, già richiamata, dalla quale non si evidenziano apprezzabili ragioni per discostarsi, non essendo contestato che inizialmente la Villella non ha inteso esercitare la facoltà di astensione e che la sua testimonianza "de relato" è "entrata" nel fascicolo del dibattimento prima del 25 febbraio 2000; per modo che, in conformità della disciplina integrata della Legge



n. 35/2000 e della sentenza della Corte costituzionale n. 440/2000 (precisata in riferimento alle intervenute modifiche dell'art. 111 della Costituzione), validamente la correlativa valutazione è risultata espletata, per le dichiarazioni del Liparotta riferite dalla Villella e in conseguenza del comportamento processuale del dichiarante (che si è sottratto all'esame in contraddittorio), in applicazione delle regole enunciate nell'art. 192 C.P.P. ed in correlazione agli evidenziati elementi di riscontro individualizzante, come incensurabilmente individuati e tenuti presenti.

In tal modo la censura risulta complessivamente destituita di fondamento.

T - Per la testimonianza della Olzai (considerata come elemento di riscontro delle dichiarazioni della Alletto) rileva che ne restano evidenziati profili probatori di inaffidabilità a ragione degli incerti riferimenti identificativi dell'abbigliamento delle persone "incrociate" (la Olzai neppure ha potuto precisare quale imputato portasse la borsa), del mancato riconoscimento della testimone Ricci, dell'evidente suggestione mediatica delle immagini televisive, così evidenziandosi che la deposizione (propriamente "riproduttiva di una perce-



zione visiva" e, quindi, assimilabile per gli effetti al riconoscimento disciplinato dall'art. 213 C.P.P.) non è stata congruamente vagliata con adeguata disamina dei profili della sua attendibilità (esclusa peraltro dagli emergenti concreti margini di "errabilità) in mancanza di riscontri individualizzanti dell'accreditato risultato di identificazione degli autori del reato.

Ma si tratta sempre di doglianza destituita di fondamento in presenza della diffusa disamina dei profili di attendibilità soggettiva e di credibilità della testimone e della significativa convergenza delle sue dichiarazioni, correttamente e puntualmente vagliate nel procedimento critico espletato dalla sentenza impugnata nei termini coerenti ed incensurabili, che sono stati premessi e che vale soltanto richiamare per quanto se ne desuma anche l'inconsistenza delle marginali incertezze e contraddizioni del racconto dell'Alzai.

Ciò comporta sempre la conclusione di infondatezza del motivo.

U - D'altra parte varie circostanze del racconto della Alletto sono rimaste sprovviste di riscontri esterni confermativi, con riferimento, in particolare, alla riferita presenza dello Scattone



nell'aula n. 6 alle ore 11,42 del 9 maggio (ma le persone presenti e sentite non hanno ricordato di aver intravisto l'imputato nei locali dell'Istituto nella mattinata del predetto giorno) ed alla diretta percezione della dichiarante della sua presenza negli uffici di segreteria in orario successivo (di tale circostanza la Alletto fornisce contrapposte versioni, incompatibili - e contrastanti - peraltro con i correlativi acquisiti riscontri testimoniali).

Ma la censura postula la rivalutazione di merito dei richiamati riferimenti, già coerentemente e puntualmente considerati nella sentenza impugnata, (che peraltro evidenzia la concreta marginalità e, quindi, l'irrilevanza delle circostanze stesse, inidonee ad inficiare la linearità attendibile del nucleo fondamentale della chiamata in reità in quanto propriamente rappresentative di percezioni dirette e personali della dichiarante: si tratta così di riferimenti che, da un lato, non richiedono necessari riscontri esterni specifici e, dall'altro, non risultano vanificati dalle incertezze e dalle diverse acquisizioni probatorie richiamate dal ricorrente).

In tal modo si convalida la conclusione di infonda-



tezza del motivo esaminato.

V - Le conclusioni del complesso discorso difensivo, sulla base di tutte le contestazioni e le questioni sollevate in ordine alla correttezza ed alla coerenza della valutazione delle chiamate in reità, conducono alla considerazione finale (e riepilogativa di tutti i passaggi argomentativi che sono stati riportati) che le dichiarazioni della Alletto e del Liparota sono rimaste esaminate con vaglio critico inadeguato (e sostanzialmente disattento) per i profili di attendibilità intrinseca ed estrinseca, effettivamente rimasti inesplorati sul piano della loro concludenza probatoria, così illegittimamente affermata.

Ma la confutazione della sintesi dei motivi di ricorso è insita (~~ed~~ già integrata) nella evidenziata infondatezza dei motivi stessi, come singolarmente ed analiticamente esaminati.

In tal modo si perviene alla conclusione, pure sinteticamente precisata, che il ricorso denota la complessiva infondatezza, rilevante per il suo rigetto (ma in favore dello Scattone dovrà estendersi il riconoscimento di insussistenza del fatto - reato contestato come detenzione illegale di arma, secondo quanto sarà precisato in accoglimento di mo-



tivo esposto col ricorso del Ferraro).

Rileva, però, aggiungere che proprio il compendio finale delle questioni sollevate dallo Scattone denota il loro sostanziale riferimento ad un postulato sindacato di "terza istanza" (come ravvisato e rappresentato nella requisitoria pronunciata dal P.G.), estraneo al giudizio di legittimità, a fronte della realtà processuale incontestabile di una sentenza che "regge" sul piano della corretta applicazione del principio enunciato ai sensi dell'art. 627/3 C.P. e della complessiva coerenza logica della conseguente motivazione valutativa, non *incrinata* dalle irrilevanti annotazioni di ordine emotivo e psicologico che hanno caratterizzato la disamina delle chiamate in reità e delle testimonianze confermative, né contraddetta da rilevanti discrasie (che attingono il livello delle considerazioni e delle situazioni probatorie marginali), né superata dalle prospettazioni difensive (che, in via sostanzialmente e meramente negativa della ricostruzione accreditata, si risolvono ad ipotizzare possibili modalità alternative dei fatti).

Z - Sempre in profili di mancanza ed illogicità della motivazione il regime sanzionatorio concreta-



mente applicato allo Scattone è risultato illegittimamente disancorato dalle previsioni di cui all'art. 133, oltre che indebitamente determinato per diniego delle circostanze attenuanti generiche e per applicazione delle pene accessorie di cui agli artt. 29 e 33 C.P., posto che:

- i parametri soggettivi ed oggettivi valorizzati attengono a situazioni congetturali, indimostrate ed irrilevanti ("risonanza dei reati commessi sull'opinione pubblica"; "elevatissimo grado della colpa"; "gesto di dissennata imprudenza"); - in senso favorevole si pone la condizione di incensuratezza dell'imputato, la cui valutazione è risultata addirittura pretermessa; - si è fatto luogo ad applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, esclusa dalla previsione di cui all'art. 33 C.P. per ipotesi di condanna per delitto colposo, in quanto l'aumento di pena disposto, ai sensi dell'art. 81 C.p., per i reati non colposi (porto e detenzione illegale di arma) corrisponde ad anni due di reclusione ed è così inferiore ai minimi di pena stabiliti dall'art. 29 C.P. per l'operatività e l'applicazione delle pene accessorie.

La questione sollevata in ordine ad illegittima



statuizione di applicazione della pena accessoria dai pubblici uffici risulta oggettivamente fondata in riferimento alle concrete risultanze processuali sulle componenti del regime sanzionatorio principale ed alla disciplina normativa in materia, che non consente disposizione di tale pena accessoria nei confronti dello Scattone, dovendosi per ciò direttamente disporre alla correlativa eliminazione, come si provvederà nella determinazione di tale complessivo regime.

Ma, per gli altri profili, la censura (che finisce per investire il merito dello stesso regime) risulta sempre destituita di fondamento in presenza di incensurabile disamina ed individuazione degli elementi che consolidano la legittima precisazione della concreta gravità dei reati ritenuti, secondo parametri validamente enucleati in riferimento evidente alle previsioni di cui all'art. 133, 1° comma nn. 1 - 2 - 3 e 2° comma nn. 1 - 2 - 3, C.P. e secondo coerente e puntuale specificazione dei criteri valutativi, adeguata ed incensurabile, seppure non tutte le situazioni richiamate nello stesso art. 133 (e, segnatamente, quelle corrispondenti a riscontri negativi soggettivi di riportate precedenti condanne penali e di "condizioni di vita in-



dividuale, familiare e sociale"), *Siamo* risultate ricorrenti, essendo al riguardo già integrata l'ineccepibile giustificazione della pena comminata alla stregua delle altre situazioni venute in rilievo ed espressamente considerate.

I motivi nuovi di Giovanni Scattone

Nell'interesse dell'imputato risulta depositato, in data 19 novembre 2003, l'atto difensivo, che espone ulteriore "motivo unico" a sostegno del ricorso in termini di "violazione degli artt. 546 co. 1° lett. e), 192 co. 1° e 125 co. 1° C.P.P. in relazione all'art. 606 co. 1° lett. e), stesso codice per manifesta illogicità risultante dal testo stesso della sentenza impugnata e mancanza di motivazione, anche con riferimento all'intero impianto accusatorio".

L'intitolazione del motivo e la indicazione del suo "riferimento al motivo 1° del ricorso principale" rendono evidente che si tratta, piuttosto, di compendio articolato ed analitico delle questioni già prospettate in ordine alle carenze del procedimento argomentativo, sviluppato nella sentenza impugnata a supporto della conclusione di colpevolezza del ricorrente.

L'impegno difensivo rivela, infatti, un chiaro in-



tento di sistemazione ragionata delle questioni stesse già nella premessa di richiamo ai principi enunciati nella sentenza di annullamento, ai quali la Corte di merito, nel conseguente giudizio di rinvio, era tenuta ad attenersi nel procedimento valutativo delle chiamate in reità (e, per quella proveniente dalla Alletto, nel rilievo che i profili della attendibilità intrinseca dovessero essere individuati "alla stregua di parametri diversi dalla visione di immagini 'video'"), nella affermata estraneità "alla regola di giudizio dettata dall'art. 192 comma 3 C.P.P. della valutazione concernente l'accertamento della provenienza e della direzione dello sparo" e nella riconosciuta necessità della preliminare rigorosa verifica - secondo i rispettivi specifici criteri predeterminati ed appropriati - della rilevanza probatoria delle "dichiarazioni accusatorie convergenti" della Alletto e del Liparota ("focalizzata solo ed esclusivamente in direzione della identificazione dell'autore dello sparo o comunque dei soggetti ai quali lo sparo era in varia misura riconducibile", restando subordinata all'esito della correlativa verifica pregiudiziale il procedimento valutativo delle testimonianze della Lipari, della Villella e della



Olzai, nonché delle ulteriori acquisizioni probatorie e degli alibi adottati dallo Scattone e dal Ferraro).

La premessa, cioè, intende ricollegare la prospettazione difensiva, da un lato, alla individuazione del principio di diritto rilevante ai sensi dell'art. 627/3 C.P.P. e, dall'altro, alla necessità di valutazione unitaria delle chiamate in reità della Alletto e del Liparota.

Per la Alletto risultano poi indicate le concrete modalità del procedimento dichiarativo, che rivelano come la chiamata resti carente dai requisiti di spontaneità, precisione, attendibilità, genuinità ed autonomia, necessari a convalidarne l'effettiva idoneità accusatoria, tanto più in considerazione della inidoneità confermativa della ritrattata chiamata in reità dell'inaffidabile Riparota: secondo l'assunto difensivo, in definitiva "le due chiamate ... sono intrinsecamente inattendibili, prive di serio riscontro e neppure reciprocamente integratesi", essendosi inopinatamente "allargato" il discorso valutativo alla preclusa disamina delle risultanze della prova generica (con "abuso" dell'erronea indicazione del consulente Falso sulla provenienza dello sparo e sulla svalutazione apo-



dittica delle altre affidabili risultanze peritali, che lo collocavano in corrispondenza del "bagno disabili" a piano terra) ed alle modalità comportamentali della Alletto, precedenti alla "capitolazione" del 14 giugno 1997.

Si sostiene, cioè, anche in riferimento a riportati principi giurisprudenziali, che ne sono derivate intrinseche incongruenze argomentative della decisione, disorganica ed incoerente rispetto al materiale probatorio disponibile ed utilizzabile, oltre che carente nell'indicazione e nella confutazione delle prove contrarie addotte appunto a sostegno della contrapposta tesi di difesa.

Al riguardo vengono riportati specificamente i precedenti passaggi argomentativi, che dimostrano come le dichiarazioni della Alletto siano state "inquisite" e "costruite" e "guidate" dagli inquirenti sulla base delle risultanze erronee dell'accertamento del consulente Falso del 21 maggio, della connessa ritenuta individuazione dei residui di sparo ("sicuri") sul davanzale della finestra n. 4, dell'apparente coincidenza delle telefonate in partenza dall'aula n. 6, della fantasiosa ricostruzione mnemonica operata dalla Lipari, della certezza che lo Scattone ed il Ferraro "lavorasse-



ro" in coppia, della individuazione "per esclusione" dei ruoli dello Scattone e della Alletto, della "finta sorpresa" alle indicazioni fornite da quest'ultima sulla presenza e sulla condotta dello Scattone, delle pressioni psicologiche esercitate sul terrorizzato Liparota, della induzione della Lipari alle progressive precisazioni mnemoniche (culminate con la tardiva dichiarazione dell'8 agosto 1997), del "suggerimento" della testimonianza della "mitomane" Olzai, della "speculazione" del dato errato di presenza di sicuri residui di sparo sul davanzale della finestra n. 4 (e sono tutti elementi illegittimamente utilizzati, secondo l'assunto difensivo, a prefigurare inesistenti certezze in ordine alla provenienza della sparo ed al coinvolgimento di assistenti o di persone facultate a frequentare l'aula n. 6, a fondare la certezza del nuovo corso investigativo che "si è sparato dalla sala assistenti", sempre compulsandosi la Alletto ed il Liparota - che nelle indagini erano "entrati" in relazione alla prima "pista Zingale" e che il 21 maggio vi sono rimasti per effetto delle prime "propalazioni" della Lipari, quando era stato pure sentito lo Scattone, che non era per ciò persona ignota o estranea per gli investigatori).



Si censura, d'altra parte, che le dichiarazioni della Lipari siano state valutate a supporto della chiamata operata dalla Alletto, nonostante gli evidenti risultati negativi del vaglio di credibilità della testimone, che ha "recuperato" con lento e tormentato procedimento mnemonico la ricostruzione dei fatti percepiti dopo l'iniziale dichiarazione di nulla ricordare, che nelle conversazioni intercettate ha rivelato di aver patito il peso di pressanti condizionamenti psicologici, che è persona particolarmente sensibile sul piano umano e che esprime i concreti accenti di contraddittori personali complessi di inferiorità - superiorità, di persecuzione e di "dolore del mondo" e che, comunque, è stata ritenuta assolutamente affidabile nei suoi lenti e progressivi recuperi di memoria, seppure non sia riuscita a spiegare le ragioni e le modalità del "buco di quattro minuti" tra le due telefonate effettuate dalla sala - assistenti (la seconda finita alle ore 11,48' e 47'') ed abbia riferito soltanto in data 8 agosto 1997 di aver acquisito "ricordo nitido e certo" di quanto avvenuto alla sua presenza (di essere stata, cioè, presente nella sala - assistenti col Liparota e di aver visto lo Scattone sparare un colpo di pistola e ri-